



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE' CONTI**

Via Cesare Battisti, 5 – 60011 ARCEVIA – tel. e fax 0731-9213 - Cod. Fis. n. 81004400420

anic80800q@istruzione.it pec: anic80800q@pec.istruzione.it

www.icarcevia.edu.it

**REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI “STUDENTI UDITORI”
(deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 aprile 2019 con delibera n. 8)**

Art.1

La scuola, in via del tutto eccezionale e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studente Uditore Esterno. La richiesta di frequenza come Uditore Esterno deve essere adeguatamente motivata e non può configurarsi come modalità alternativa alla frequenza regolare del corso di studi.

L'uditore esterno può frequentare le lezioni nelle classi corrispondenti per età anagrafica o in quelle immediatamente precedenti o successive.

Non è ammessa la frequenza come Uditore Esterno ad uno studente iscritto nella scuola o a persona di età superiore a 14 anni, compiuti prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel corso dell'anno.

L'ammissione è condizionata al rispetto della normativa riguardante la sicurezza.

Art.2

Lo studente Uditore Esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione.

Art.3

Lo studente Uditore Esterno è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.

In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la revoca temporanea o permanente della frequenza dalle lezioni.

Lo studente Uditore Esterno, prima di iniziare a frequentare le lezioni, è tenuto al versamento del contributo di istituto.

Lo studente Uditore Esterno è obbligato a dotarsi di polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, in quanto equiparato allo studente regolare.

Art.4

Lo studente Uditore Esterno deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute.

Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dello studente Uditore Esterno, come pure l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio o il termine delle lezioni.

È richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi, facendone le veci, ha firmato la domanda di ammissione come studente Uditore Esterno.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Dennis Luigi Censi